

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ

Seconda Sottosezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

tra

ATTORI

e

CONVENUTI

Oggi **28 settembre 2023** ad ore **11,07** innanzi alla dott.ssa [REDACTED] sono comparsi:

[REDACTED]
[REDACTED] l'avv. GAMBERINI ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 14.09.2023.

Parte convenuta [REDACTED] precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate telematicamente in data 15.09.2023.

Parte convenuta [REDACTED] precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate telematicamente in data 15.09.2023.

L'avv. [REDACTED] nel riportarsi integralmente alle proprie note conclusive, fa presente che con decisione n. 17944 del 22.06.2023 la Corte di Cassazione ha ribadito che in caso di contestazione della titolarità attiva del credito, va sempre dimostrata dal cessionario la cessione del credito mediante produzione del relativo contratto.

L'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] nel riportarsi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, contestato quanto *ex adverso* dedotto alla presente udienza.

I difensori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.

Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* che viene allegata al presente verbale.

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ

Seconda Sottosezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORI

contro

[REDACTED], con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] elettivamente
domiciliato in [REDACTED] FORLÌ presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI
ALBERTO, elettivamente domiciliato in V. A. [REDACTED] 48121 RAVENNA presso il
difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso all'udienza del giorno 28 settembre 2028 ed in particolare parte attrice come da note conclusive autorizzate depositate in data 14.09.2023 ovvero: *"Voglia il Tribunale di Forlì, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda a) accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto sostanziale a tutela del quale ha agito [REDACTED] e per essa [REDACTED], con conseguente declaratoria di inammissibilità delle azioni e domande sottese all'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare 215/2015 Tribunale di Ravenna con debitore esecutato [REDACTED]; b) accertare e dichiarare che in sede di trattative finalizzate ad ottenere il mutuo ipotecario, [REDACTED] non ha dato informazione alcuna circa il metodo di calcolo degli interessi da applicare; c) accertare e dichiarare che l'allegato "D" del contratto di mutuo ipotecario denominato "piano di ammortamento" è stato reso conoscibile al mutuatario solo al momento della stipula del mutuo ipotecario avanti il Notaio Dott. [REDACTED]; d) accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali 2 e 3 del contratto di mutuo ipotecario 31.12.2008 intervenuto tra [REDACTED], oggi S [REDACTED] per indeterminatezza del tasso di*

interesse anche in relazione all'omessa indicazione del regime finanziario da applicarsi per il criterio di calcolo degli interessi, il tutto in violazione sia in forza dei precetti di cui agli artt. 1346, 1283, 1284 comma 3 e 1418 2° comma codice civile sia in forza del precetto di cui all'art. 33 codice consumo e sia del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam dall'art. 117 comma 4 e 6 T.U.B. nonché dell'art. 116 T.U.B. (interessi ultralegali); e) accertare e dichiarare la nullità almeno parziale del mutuo ipotecario intervenuto in data 31.12.2008 da [redacted] ora [redacted] ed il consumatore [redacted] per violazione degli artt. 1195, 1283, 1284, 1346, 1418 e 821 comma 3 codice civile e degli artt. 116, 117 e 120 T.U.B. nonché delle norme previste dal Codice del Consumo per la regolamentazione dei contratti finanziari sia per il vizio del consenso sia per difetto della forma scritta sia per la illegittimità e/o inefficacia del piano di ammortamento di cui all'allegato "D" del contratto stante la omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse, l'applicazione surrettizia, illegittima, non pattuita della capitalizzazione composta; f) accertare e dichiarare efficace l'intervenuto accordo transattivo stragiudiziale tra [redacted] e [redacted], ora [redacted] che prevede la definizione del rapporto contrattuale sotteso al mutuo ipotecario 31.12.2008 tramite il pagamento della somma di €. 15.000,00 da parte del mutuatario o chi per esso alla [redacted] e, a cascata, alla [redacted] dichiaratasi acquirente del credito portato dal mutuo ipotecario di cui sopra; g) accertare e dichiarare che alla data del 27.03.2019, data nella quale il [redacted] è intervenuta nella esecuzione immobiliare 215/2018 Tribunale di Ravenna, il credito esposto pari ad €. 53.363,81 non era quanto meno certo. h) vittoria delle spese di lite, compensi ed anticipazioni con richiesta di distrazione delle stesse a favore del Procuratore che si dichiara antistatario."; parte convenuta [redacted] in qualità di procuratrice di [redacted] come da note conclusive autorizzate depositate in data 15.09.2023 ovvero "a) Disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perché inammissibili e infondate per i motivi esposti con il conseguente rigetto. b) Ritenere e dichiarare comunque dovute le somme a qualsiasi titolo richieste nell'ambito della procedura esecutiva n. 215/18 e, conseguentemente, condannare gli attori al pagamento delle stesse oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al soddisfo oltre gli interessi e gli altri accessori a far tempo dalla domanda al soddisfo, o l'importo che sarà eventualmente accertato in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori convenuti, fino al soddisfo); c) Con vittoria di spese e compensi di causa"; parte convenuta [redacted] come da note conclusive autorizzate depositate in data 15.09.2023 ovvero "IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di [redacted] per intervenuta cessione dei crediti nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 TUB e conseguentemente, previo ogni ulteriore eventuale provvedimento anche non definitivo, rigettare le domande tutte dell'attore nei confronti di [redacted]; NEL MERITO Dichiarare infondate e/o non provate tutte le domande, eccezioni e richieste avverse per i motivi tutti di cui in narrativa e, conseguentemente, rigettare le stesse; Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese gen., IVA e CPA come per legge di cui all'allegata nota spese".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, [redacted] (di seguito anche solo mutuatario, il primo, ed esecutato, il secondo), instaurava giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. innanzi al Tribunale convenzionalmente competente, a seguito della proposizione da parte del solo esecutato [redacted] nei confronti di [redacted] s.r.l. di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante R.G. Es. n. [redacted] Tribunale di Ravenna, al fine di ottenere l'accoglimento delle proprie doglianze ed eccezioni circa la carenza di titolarità del diritto sostanziale della cessionaria [redacted] con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al G.E. del Tribunale di Ravenna, la nullità delle clausole contrattuali 2 e 3 del contratto di mutuo ipotecario 31.12.2008 per indeterminatezza del tasso di

interesse, la nullità parziale del mutuo ipotecario predetto per omessa specificazione del regime di calcolo degli interessi del sistema alla francese convenuto, nonché illegittimità della capitalizzazione composta degli interessi, l'efficacia del asserito intervenuto accordo transattivo stragiudiziale tra [REDACTED] [REDACTED] avente ad oggetto il pagamento della somma pari ad euro 15.000,00 ed infine la carenza di un credito liquido ed esigibile per euro 53.363,81 da parte di [REDACTED] all'atto dell'intervento con titolo nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. Es. [REDACTED] Tribunale di Ravenna.

Parte attrice, previa ricostruzione della vicenda processuale e dell'affermazione della competenza del giudice adito, svolgeva le proprie doglianze e conveniva nel presente giudizio sia [REDACTED] già [REDACTED] (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo banca mutuante e/o cedente) sia [REDACTED] (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo cessionario) che si costituivano entrambe in giudizio con comparse di costituzione e risposta rispettivamente depositate in data 27.01.2023 e in data 6.02.2023, contestando integralmente e respingendo il contenuto dell'atto di citazione avversario.

Parte convenuta [REDACTED] in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nell'ambito del presente giudizio, in quanto banca che, con contratto di cessione di crediti stipulato in data 4.12.2020 ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130 del 30.04.1999, ha ceduto *ex art. 58 T.U.B.* a [REDACTED] anche il credito vantato nei confronti di [REDACTED] in forza del contratto di mutuo ipotecario fondiario concluso tra le parti in data 31.12.2008 ed in ogni caso rilevava l'integrale infondatezza nel merito dei motivi di opposizione proposti per le ragioni meglio evidenziate nella propria comparsa di costituzione e risposta.

Parte convenuta [REDACTED], costituita in giudizio per il tramite della propria procuratrice [REDACTED] in sintesi, ribadiva la sussistenza della propria titolarità attiva del credito per cui è causa, come evidente tanto in via documentale quanto in ragione del comportamento tenuto in precedenza dalla controparte; nel merito, ribadendo quanto già dedotto ed eccepito nella procedura esecutiva immobiliare recante R.G.Es. n. [REDACTED] Tribunale di Ravenna, contestava la consulenza econometrica *ex adverso* prodotta, affermava la legittimità della capitalizzazione degli interessi applicata nel corso del rapporto bancario e più in generale la determinatezza delle condizioni economiche pattuite tra le parti contraenti in relazione al mutuo ipotecario fondiario del 31.12.2008.

Per queste ragioni, parte convenuta [REDACTED] chiedeva il rigetto delle domande e delle istanze attoree in quanto inammissibili, infondate in fatto ed immotivate in diritto, nonché la declaratoria che le somme richieste nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante R.G.Es. n. [REDACTED] Tribunale di Ravenna sono comunque dovute e la condanna di parte attrice al pagamento delle stesse, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al soddisfo; con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 16.02.2023, parte attrice depositata originale dell'atto introduttivo notificato, i difensori delle parti discutevano in ordine all'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, riportandosi integralmente ai rispettivi atti introduttivi e contestando quelli avversari, chiedevano congiuntamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Con ordinanza del 18.02.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo rappresentato da mutuo fondiario del 31.12.2008 proposta da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.* l'udienza in presenza del 28.09.2023, assegnando alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.

All'udienza del 28.09.2023, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies c.p.c.*

Le domande attoree proposte, nell'ambito del presente giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., unitariamente dal mutuatario [REDACTED] e dall'esecutato [REDACTED] (attuale

proprietario dell'immobile su cui è stata iscritta ipoteca volontaria di secondo grado dalla banca mutuante) sono infondate e, dunque, vanno respinte per le ragioni di seguito evidenziate.

1. In primo luogo, alla luce delle contrapposte eccezioni sollevate dalle parti, è necessario chiarire che, dalla complessiva analisi della documentazione offerta in comunicazione, è senza dubbio provata la sussistenza della sostanziale titolarità attiva dello specifico credito azionato in sede esecutiva in capo al cessionario [REDACTED] e conseguentemente l'attuale insussistenza di legittimazione della cedente [REDACTED].

Pertanto, il primo motivo di doglianza proposto da parte attrice è senza dubbio infondato, mentre deve trovare accoglimento l'eccezione preliminare di carenza di propria legittimazione passiva in ordine alle questioni proposte nel presente giudizio, sollevata da parte convenuta [REDACTED].

1.1 A tal proposito ed in via generale, si rende necessario precisare che, alla luce della disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce sì gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione in blocco di crediti, ma che la stessa norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, in favore del cessionario.

Una tale normativa di settore, infatti, ha unicamente l'effetto di derogare, nell'ambito della specifica materia bancaria, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco; pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito – come avvenuto nel caso di specie sia nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta del disponente, sia nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione del garante –, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116/2016). In via generale, infatti, occorre rilevare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire – è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova *ex art. 2697 c.c.* è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui *non egent probatione* i fatti pacifici o incontrovertibili (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014).

Ancora in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui *“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo) e, altresì, *“in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”* (cfr. Cass. n. 17944 del 22.06.2023).

Pertanto con riferimento al precedente giurisprudenziale da ultimo citato, occorre evidenziare, da un lato, che una tale pronuncia prende in esame il caso specifico relativo al fatto se la prova della avvenuta

notificazione al debitore ceduto di una cessione avvenuta nelle forme di cui all'art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1.09.1993 sia sufficiente ai fini di dimostrare, in caso di contestazione, la sussistenza di titolarità attiva dello specifico credito in capo al cessionario che agisce in giudizio e, dall'altro lato, lo specifico passaggio motivazionale dalla Corte di Cassazione per cui "(...) *in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (...) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità*".

1.2 Ciò premesso e richiamato, nel caso di specie, la specifica eccezione in tal senso sollevata e reiterata in via preliminare da parte attrice, non appare superabile facendo applicazione del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ritenere che "*in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.*" (cfr. Cass. n. 4277 del 10.02.2023), in quanto l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, già prodotto in sede esecutiva in allegato alla comparsa di intervento del cessionario [REDACTED] (cfr. doc. n. 2), si limita a richiamare il contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato in data 7.12.2020, peraltro unitamente ad una pluralità di altri contratti di cessione in blocco di credito, e ad indicare un'unica ed ampia categoria di crediti – derivanti da finanziamenti, ipotecari e chirografari, sorti nel periodo intercorrente dal 1960 al 2019 e vantati verso debitori classificati a sofferenza, come meglio indicati nel contratto di cessione -, certamente di per sé non sufficiente all'assolvimento dello specifico onere posto in capo al cessionario. Infatti, sulla base di tale documentazione, per un verso, si rileva l'assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione in blocco da parte di [REDACTED], già [REDACTED] (cfr. doc. n. 4 parte convenuta [REDACTED] come comunicato nel predetto avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, per altro verso, inoltre, si rileva come lo stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale quanto all'oggetto della cessione, oltre a rimandare proprio direttamente al contratto di cessione, espressamente prevede che "*la Società, anche per conto delle Banche Cedenti, renderà disponibili nella seguente pagina web: <https://www.creditofondario.eu/normative/verifica-cessioni/> fino alla relativa estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC: [REDACTED]*", onerando così sostanzialmente gli stessi debitori ceduti di richiedere all'istituto di credito la conferma dell'avvenuta cessione del proprio credito nei confronti della banca. Tale documentazione, pertanto, non può certamente integrare di per sé la puntuale e specifica prova della sussistenza di titolarità attiva dello specifico credito in capo al cessionario ovvero dell'essere lo specifico credito azionato ricompreso nella cessione in blocco nelle more intervenuta.

1.3 Diversamente, aderendo al diverso ed ulteriore orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità - che in ogni caso allo stato appare maggioritario - per cui "*la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo*

forrendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 in un caso di insinuazione al passivo e di recente anche Cass. n. 22754 del 20.07.2022), parte convenuta [REDACTED] ha comunque in altro modo fornito sufficiente e documentale prova dell'effettiva inclusione del credito derivante dal titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva immobiliare recante R.G.Es. n. [REDACTED] Tribunale di Ravenna nei confronti dell'esecutato [REDACTED] nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti da parte della banca cedente [REDACTED] al cessionario [REDACTED].

A tal proposito, si rileva che deve essere valorizzato senza dubbio anche il comportamento tenuto dall'originario soggetto che ha ceduto il credito, in quanto la giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, tende a riconoscere efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (cfr. Cass. n. 10200 del 16.04.2021) e, altresì, al contegno processuale dell'originario creditore in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 5997 del 17.03.2006).

Nel caso di specie, ferma in ogni caso la circostanza fattuale del possesso da parte di [REDACTED] della documentazione concernente il contratto bancario sotteso alla pretesa creditoria azionata, quale elemento quantomeno indiziario che necessita di altri concordanti riscontri, dirimente è il contegno processuale tenuto da parte del cedente [REDACTED] nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. [REDACTED] Tribunale di Ravenna, in quanto intervenuta in essa con proprio titolo esecutivo con atto di intervento datato 25.02.2019 (cfr. doc. n. 4 parte attrice) a seguito dell'intervento *ex art.* 111 c.p.c. del cessionario [REDACTED] in data 16.03.2021 e dei successivi atti processuali da quest'ultimo compiuti (cfr. doc. nn. 6, 8 e 10 parte attrice), [REDACTED] nulla ha eccepito sul punto come rinveniente dalla successiva documentazione processuale (cfr. doc. nn. 11 e 12 parte attrice). Tale contegno di acquiescenza prestato dal creditore cedente, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. [REDACTED] Tribunale di Ravenna, ha certamente valore implicitamente confessorio dell'effettiva cessione dello specifico credito tra le parti interessate.

Inoltre ed in via del tutto assorbente, si deve rilevare che il cedente [REDACTED] ha trasmesso al cessionario [REDACTED], dichiarazione scritta datata 27.01.2023 con cui da atto e conferma che il credito per cui è causa ovvero derivante dal saldo debitorio del contratto di mutuo fondiario del 31.12.2008 è stato ceduto alla stessa [REDACTED], essendo tale posizione creditoria ricompresa nella posizione complessiva a sofferenza individuata dal numero 10/88/00236, totalmente inclusa nel contratto di cessione in blocco sottoscritto tra le parti in data 7.12.2020 (cfr. doc. n. 5 parte convenuta [REDACTED]).

A quest'ultimo proposito, stante la specifica contestazione di parte attrice in relazione al fatto che una tale dichiarazione abbia ad oggetto una diversa posizione debitoria relativa ad un rapporto di conto corrente e non già di mutuo, ci si limita ad osservare che la dichiarazione in esame riporta tra parentesi, dopo l'indicazione del numero della posizione a sofferenza riconducibile a [REDACTED] la specificazione dei rapporti di cui la stessa si compone ovvero "già c/c n. [REDACTED] e spese" (cfr. doc. n. 5 parte convenuta [REDACTED]) e che la medesima individuazione numerica del rapporto di mutuo fondiario oggetto del presente giudizio è stata utilizzata dallo stesso [REDACTED] nell'ambito di una comunicazione *mail* del 24.02.2020 inoltrata alla banca nel tentativo di trovare una soluzione transattiva in ordine alla posizione debitoria per cui è causa (cfr. doc. n. 7 parte attrice). In una tale comunicazione *mail* - che non è contestato che sia stata redatta e poi inoltrata dall'odierna parte attrice - sia nell'oggetto che nel corpo dello scritto trasmesso a [REDACTED] è infatti riportata l'indicazione "Mutuo n. [REDACTED] del 31.12.2008".

Pertanto e in sintesi, il cessionario [REDACTED] è soggetto certamente dotato di idonea legittimazione sostanziale e processuale nel caso di specie in relazione allo specifico credito azionato in sede esecutiva e riconducibile nell'alveo della cessione in blocco intervenuta in data 7.12.2020.

Per le stesse ragioni, quindi, parte convenuta [REDACTED] nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria instaurato da parte attrice è soggetto privo di legittimazione passiva.

2. In secondo luogo, parimenti infondate sono le doglianze di parte attrice relative alla dedotta illegittimità della pretesa creditoria vantata e azionata dal cessionario del credito in sede esecutiva nei confronti dell'esecutato [REDACTED]

2.1 Sotto un primo profilo di analisi, infatti, si rende opportuno precisare che la somma in linea capitale, oltre interessi e spese, azionata in sede esecutiva nei confronti dell'esecutato [REDACTED] deriva dal saldo debitorio del contratto di mutuo ipotecario fondiario n. [REDACTED] concesso ed erogato da [REDACTED] per l'importo in linea capitale di originari euro 150.000,00 e da rifondere *"nel termine massimo di anni 10 (dieci) mediante pagamento di rate mensili posticipate, comprensive di quota capitale e di interessi commisurati come indicato nel precedente art. 2"* e sulla base del *"piano di ammortamento che firmato dalle parti contraenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera D"*, come convenuto nel contratto di mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 38 T.U.B. stipulato con atto a ministero del Notaio, dott.ssa S. [REDACTED] in data 31.12.2008 (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 4 parte convenuta [REDACTED]).

In atti, vi è pertanto idonea prova della debenza del credito vantato, avendo il cessionario assolto al proprio onere della prova con riferimento alla pretesa creditoria azionata in sede esecutiva.

In particolare, per quanto riguarda il contratto di mutuo fondiario in esame, la parte onerata ne ha fornito copia del regolamento contrattuale, completa anche delle condizioni economiche e del relativo piano di ammortamento (cfr. doc. n. 4 parte convenuta [REDACTED] firmata dalla parte mutuataria, la quale ha contestualmente rilasciato quietanza di erogazione della somma mutuata (cfr. Cass. n. 30944 del 29.11.2018, nonché più di recente anche Cass. n. 10507 del 15.04.2019 con riferimento ad un mutuo fondiario). Peraltro, si osserva come l'obbligazione di restituzione rateale in base alle condizioni contrattualmente pattuite costituisce una circostanza fattuale non in contestazione tra le parti, non avendo l'odierna parte attrice mai contestato in sede processuale tale circostanza in modo specifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c..

Al contrario, l'odierna parte attrice non ha allegato in maniera specifica, né ha fornito adeguata prova di un eventuale, circostanziato ed effettivo pagamento, anche parziale, con effetto estintivo del proprio accertato debito nei confronti del cessionario, come rinveniente dalla predetta documentazione bancaria – che si ribadisce non essere stata in alcun modo specificamente contestata –, in forza del generale principio dell'onere della prova per cui la parte convenuta in giudizio ha l'onere di specifica allegazione, prima, e prova, poi, dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'altrui pretesa.

2.2 A quest'ultimo proposito, in via assorbente e di ragione maggiormente liquida, si rileva l'assoluta genericità delle doglianze formulate da parte attrice, sin dal proprio ricorso in opposizione *ex art. 615, comma 2, c.p.c.* (cfr. doc. n. 9 parte attrice), carenti sotto il profilo probatorio in senso stretto ed in ogni caso non supportati da condivisibili orientamenti giurisprudenziali.

Con riferimento alla doglianza attorea circa la violazione della disciplina sull'anatocismo bancario, nonché la nullità delle pattuizioni contrattuali in ordine agli interessi convenuti e applicati nel corso del rapporto, mediante il piano di ammortamento cd. alla francese, eccedendo altresì profili di indeterminatezza dell'oggetto del contratto, ci si limita a rilevare quanto segue.

A tal proposito, da un lato, si deve in ogni caso osservare che ai fini della valida pattuizione per iscritto delle condizioni economiche di contratto, con riferimento all'elemento della determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto, non è comunque indispensabile l'espressa allegazione del piano di ammortamento, purché le condizioni economiche siano tutte chiaramente determinate e pattuite per iscritto nel regolamento contrattuale.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che le condizioni economiche dell'operazione di finanziamento e, quindi, tutti gli elementi essenziali che rendono l'oggetto del contratto determinato (pattuizione della somma mutuata, delle modalità di erogazione e soprattutto di restituzione della somma, dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, dei relativi costi, della durata del mutuo, nonché della facoltà di

rimborso anticipato del mutuo) sono state riportate nel corpo del regolamento contrattuale stipulato in data 31.12.2008, mediante atto notarile redatto dal Notaio dott.ssa [REDACTED] (si vedano in particolare artt. da 1 a 5 e 7 doc. n. 1 parte attrice) ed in ogni caso anche ulteriormente riportate nel documento di sintesi, allegato C, nonché nella parte superiore dell'allegato piano di ammortamento sub lettera D (cfr. doc. 4 parte convenuta [REDACTED]).

Dall'altro, non appare condivisibile la ricostruzione di carattere tecnico giuridico formulata da parte opponente in merito alla violazione dell'art. 1283 c.c. e alla sostanziale indeterminatezza dei criteri posti a fondamento del piano di ammortamento alla francese che regola il rimborso rateale del finanziamento concesso alla parte mutuataria.

Sul punto, in base alla ragione maggiormente liquida, si rileva che il fatto che nell'ambito di un contratto di mutuo sia prevista come modalità di rimborso un piano di ammortamento secondo il cd. "metodo alla francese" non può in alcun modo costituire una forma mascherata di anatocismo implicito, in quanto questo giudice aderisce all'orientamento, peraltro che allo stato appare maggioritario all'interno della giurisprudenza di merito, per il quale si nega in radice la pretesa intrinseca natura anatocistica del piano di ammortamento alla francese (cfr. *ex multis* già Tribunale di Torino del 13.09.2017, Tribunale Santa Maria Capua Vetere del 27.3.2017 e Tribunale di Bologna del 6.03.2018).

A tal proposito, è necessario ricordare che l'ammortamento alla francese, nell'ambito dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, è una modalità di rimborso della somma mutuata che si caratterizza per il peculiare elemento di rate costanti per il mutuatario.

Il rimborso del finanziamento avviene a rate posticipate e ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Ciò comporta che la quota di interessi sia più alta nel primo periodo e decresca nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente.

Questo metodo garantisce, per l'appunto, al mutuatario il vantaggio di una rata di ammortamento costante, consentendo facili previsioni circa l'incidenza del peso sulla propria generale situazione economica. Proprio in ragione di questa utilità pratica per il mutuatario, questa metodologia di restituzione è assai diffusa nella prassi bancaria.

Gli interessi che compongono la singola quota sono, infatti, calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata; quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce.

La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo di riferimento.

Ciò non conduce, pertanto, mai alla generazione di interessi su interessi.

Alla luce di una tale valida pattuizione tra le parti in merito alla capitalizzazione degli interessi, in base al piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato a ministero del Notaio, dott.ssa [REDACTED] in data 31.12.2008 risulta, dunque, priva di pregio la doglianza proposta. Nel caso di specie, sono pertanto contrattualmente indicate in modo chiaro e trasparente le condizioni economiche dell'operazione di finanziamento e il relativo piano di ammortamento alla francese, valido e privo di qualsiasi capitalizzazione composta, proprio in ragione del meccanismo di pagamento e di calcolo delle rate sopra evidenziati.

2.3 Inoltre, sotto un ulteriore profilo di analisi e alla luce della documentazione offerta in comunicazione da parte attrice, risulta parimenti infondata, in quanto sprovvista di adeguato substrato probatorio, anche l'ulteriore doglianza sollevata dall'esecutato in termini di carenza di prova del credito azionato in sede esecutiva originariamente dalla banca cedente e poi dal cessionario del credito, non essendo stata tenuta in alcun modo in considerazione l'accordo transattivo raggiunto tra il mutuatario [REDACTED]

In particolare, infatti, dalla lettura degli atti e dei documenti del presente giudizio emerge chiaramente l'insussistenza dell'indispensabile elemento dell'accordo delle parti in merito alla transazione che parte attrice ritiene perfezionata con *"un accordo stragiudiziale verbale che prevedeva la chiusura della posizione tramite esborso di euro 15.000,00 da corrispondere successivamente alla chiusura del contenzioso con la [REDACTED] creditrice procedente della esecuzione 215/2018 e titolare della ipoteca di primo grado sull'immobile pignorato"* (cfr. atto di citazione pag. 3).

A tal proposito, è senza dubbio opportuno, per un verso, ricordare che l'art. 1967 c.c. dispone che la transazione sia provata per iscritto – forma scritta *ad probationem* - e, per altro verso, precisare brevemente che anche il contratto di transazione, al pari di ogni altra tipologia contrattuale, si fonda proprio sull'elemento dell'accordo delle parti (artt. 1321 e 1325 c.c.) ovvero nell'incontro delle reciproche manifestazioni di volontà dei contraenti. Tanto è vero, che si ha il perfezionamento del contratto proprio nel momento in cui viene raggiunto dalle parti l'accordo sull'insieme degli elementi del contratto tanto quelli principali quanto quelli secondari ed accessori. Sempre in linea generale è l'art. 1326 c.c. che prevede il procedimento di conclusione del contratto ovvero che *"il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte"*. La proposta, come atto di iniziativa per la conclusione del contratto, da un lato, e l'accettazione, come dichiarazione unilaterale recettizia necessariamente conforme alla proposta, dall'altro, sono pertanto gli elementi imprescindibili affinché un qualsiasi rapporto contrattuale possa dirsi ritualmente concluso tra le parti contraenti.

Ciò premesso, tornando allo specifico rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, si rileva l'assoluta carenza di idonea prova del conforme incontro tra le due manifestazioni di volontà in relazione al raggiungimento di un accordo volto alla definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria all'epoca vantata dalla banca cedente [REDACTED] nei confronti del mutuatario [REDACTED], in relazione alla posizione debitoria a sofferenza circa il contratto di mutuo ipotecario fondiario concluso in data 31.12.2008.

Parte attrice, infatti, non ha provato documentalmente la conclusione di alcun effettivo accordo transattivo in ordine alla propria posizione debitoria a sofferenza, limitandosi a produrre corrispondenza *mail* intercorsa tra le parti nel periodo novembre 2019 e febbraio 2020 (cfr. doc. n. 7 parte attrice) da cui emerge sì l'effettivo svolgimento di trattative tra le parti, nonché la disponibilità manifestata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] a definire la posizione con un pagamento saldo e stralcio, ma non una valida ed univoca manifestazione della volontà della banca di accettazione della proposta come formulata dal mutuatario.

Tale circostanza è del tutto assorbente ai fini della decisione in ordine a questa specifica questione.

Su questo aspetto, ci si limita a rilevare come proprio dagli atti prodotti da parte attrice nel presente giudizio emerga, a smentita dell'originaria deduzione della parte, la circostanza del mancato perfezionamento dell'accordo nel corso del mese di febbraio 2020, nella misura in cui sono state prodotte plurime comunicazioni scritte scambiate tra le parti volte alla definizione delle condizioni per il raggiungimento di un accordo, che in ogni caso non è provato che sia stato raggiunto, né formalizzato in ogni sua condizione.

Peraltro, ciò emerge proprio a contrario dal tenore letterale della comunicazione *mail* datata 9.01.2020 inoltrata da [REDACTED] dell'ufficio contenzioso di [REDACTED] con cui la stessa – senza alcun formale impegno ed in ogni caso senza alcuna manifestazione della volontà di accettare la proposta ricevuta – dichiara che *"in riferimento alla Sua del 30.12.2019, riferisco che siamo disponibili a valutare positivamente una proposta saldo e stralcio che prevede il pagamento non inferiore ad euro 15.000,00 entro la metà marzo"*.

Da ciò non si ravvisa né una valida spendita del nome della persona giuridica da parte della dipendente della banca che si limita a riferire una disponibilità a valutare i termini di cui accordo transattivo a saldo e stralcio, né tantomeno una conforme accettazione della proposta ricevuta, non risultando a

quella data indicati nemmeno gli elementi essenziali dell'eventuale accordo a chiusura della posizione debitoria a saldo e stralcio ovvero quantomeno un importo esatto e un puntuale termine di pagamento. In sintesi, dunque, si deve rilevare la mancanza di prova scritta della concreta conclusione di un accordo transattivo tra le parti e *a fortiori* la mancanza di prova di una eventuale esecuzione del preteso accordo economico raggiunto da parte del debitore [REDACTED].

In ultima analisi, ci si limita ad osservare che in ogni caso in atti non sono stati forniti idonei elementi in ordine anche solo ad una parziale estinzione della somma debitoria azionata dal cessionario nei confronti dell'esecutato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante R.G.Es. n. [REDACTED] riassunta innanzi al Tribunale di Ravenna.

Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito, nel caso di specie, dagli atti del presente giudizio di merito risulta adeguatamente provata la sussistenza del valido titolo esecutivo – contratto di mutuo fondiario con ipoteca di secondo grado del 31.12.2008 (cfr. doc. n. 1 parte attrice) - azionato in sede esecutiva originariamente dalla banca cedente [REDACTED] e poi dal cessionario [REDACTED] nei confronti dell'esecutato [REDACTED] nonché l'attuale titolarità attiva del credito in capo al cessionario, nei limiti della somma creditoria azionata dalla stessa [REDACTED] nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante R.G.Es. n. [REDACTED] Tribunale di Ravenna, nel rispetto del generale principio *nulla executio sine titulo*.

3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, in base al valore della controversia, come previsto dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi in relazione alle fasi di studio ed introduttiva e nei valori minimi in relazione alla fase decisoria che si è svolta nelle forme semplificate di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.; nulla per la fase di trattazione/istruttoria, in quanto a seguito della trattazione della prima udienza non sono stati concessi i termini istruttori con immediata fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.

Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte attrice in relazione a tutti i motivi di doglianza proposti nei confronti di entrambe le parti convenute, come meglio chiarito in motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in relazione alla causa di merito recante R.G. n. [REDACTED] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di entrambe le parti convenute [REDACTED] e [REDACTED] costituita in giudizio per il tramite della procuratrice [REDACTED], per le ragioni di cui in motivazione.
2. ACCERTA E DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di parte convenuta [REDACTED] s.p.a., la quale con contratto di cessione in blocco di crediti del ha ceduto a [REDACTED] anche lo specifico credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario fondiario concesso a [REDACTED] con atto notarile del 31.12.2008, titolo esecutivo azionato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante R.G. Es. n. [REDACTED] Tribunale di Ravenna.
3. ACCERTA E DICHIARA la sussistenza della titolarità attiva del credito azionato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante R.G. Es. n. [REDACTED] Tribunale di Ravenna in capo a parte convenuta [REDACTED], costituita in giudizio per il tramite della procuratrice [REDACTED].
4. ACCERTA, DICHIARA e, per l'effetto, CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta [REDACTED] del saldo debitorio derivante dal titolo esecutivo integrato dal contratto di mutuo ipotecario fondiario concesso a [REDACTED] con atto notarile del 31.12.2008 ed azionato

nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante R.G. Es. n. [REDACTED] Tribunale di Ravenna, oltre interessi moratori di legge dalla domanda all'effettivo soddisfo.

5. CONDANNA parte attrice, [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento a favore di parte convenuta [REDACTED] delle spese di lite che si liquidano in euro 6.307,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.

6. CONDANNA parte attrice, [REDACTED] solido tra loro, al pagamento a favore di parte convenuta [REDACTED], costituita in giudizio per il tramite della procuratrice [REDACTED]. delle spese di lite che si liquidano in euro 6.307,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.

Forlì, 28 settembre 2023

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]